

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

a.s. 2016-17

Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 5 del D.Lgs 165/01;

VISTO il DLgs 81/08;

VISTO il CCNL 2001 comparto scuola;

VISTI gli art. 2047 - 2048 Codice civile (integrità fisica del minore);

VISTI gli art. 2047 - 2048 Codice civile (Obbligo di vigilanza sugli alunni minori);

VISTI gli art. 2043 e 2051 c.c (Omissione rispetto degli obblighi organizzativi di controllo e di custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di soggetti capaci);

VISTA il D.P.R. N.249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti;

VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);

PREMESSO CHE

1. la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;
2. al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
3. la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati o di servizi addetti al trasporto casa-scuola;
4. l'obbligo di sorveglianza cessa con la consegna ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;
5. la responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze;

RIBADITO CHE

fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09 (*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assicurare all'uscita degli alunni medesimi*) che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua

repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

DISPONE

le misure organizzative per accogliere e vigilare gli studenti in sicurezza fornendo . in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Vigilanza dei bambini

Tutto il personale docente della scuola ha l'obbligo di vigilanza sui propri alunni per tutto il periodo dell'orario di servizio e deve trovarsi nei locali della scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio del proprio orario di lavoro.

Qualora, durante l'espletamento dell'attività didattica, il docente, per particolari necessità sia costretto ad allontanarsi momentaneamente dall'aula-sezione, la sorveglianza degli alunni è affidata al personale collaboratore scolastico.

Il collaboratore scolastico effettua la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL).

La vigilanza non può essere delegata o affidata ad altri se non per causa di forza maggiore: in nessun caso può essere delegata a personale non scolastico.

I collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza dei bambini in tutti gli ambienti e nei vari momenti della giornata, inoltre collaborano nell'assistenza degli alunni diversamente abili.

Accoglienza dei bambini all'entrata

Le insegnanti della scuola dell'infanzia accolgono i bambini dalle ore 8:00, ma devono trovarsi nei locali della scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio del proprio orario di lavoro.

In caso di assenza dell'insegnante, la sezione sarà momentaneamente sorvegliata da un collaboratore scolastico che provvederà a darne comunicazione presso l'ufficio di segreteria della scuola.

In caso di assenza di quest'ultimo l'insegnante sarà l'unica responsabile della vigilanza degli alunni.

In tale condizione di emergenza accoglierà i bambini nel locale più vicino alla porta di ingresso, tenendo sempre presente di subordinare qualsiasi altra necessità dei bambini alla vigilanza (telefono, campanello, servizi igienici, etc.) nell'attesa dell'arrivo di un sostituto e previa e tempestiva comunicazione al responsabile ATA.

Tutti gli spazi scolastici vengono utilizzati dai bambini con la presenza di un adulto.

All'ingresso il personale addetto accompagnerà i bambini in sezione all'orario stabilito

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti ed essere prontamente disponibili per le esigenze didattiche dei docenti per assicurare il miglior svolgimento di tutti i momenti della giornata.

Le porte saranno chiuse alle 9:30 e rimarranno tali per tutto l'orario scolastico.

Nelle fasce orarie di uscita, prima e dopo il pasto e nel pomeriggio, il collaboratore scolastico deve essere presente all'ingresso, vigilare che entrino solo i genitori e non altro personale autorizzato, per il tempo necessario al ritiro del bambino.

Non è consentito l'ingresso di estranei sprovvisti di autorizzazione del dirigente scolastico, a meno che non siano stati invitati dai docenti per attività o collaborazioni previste nel P.O.F. (precedentemente comunicate).

I genitori devono usufruire degli spazi interni ed esterni solo per il tempo strettamente necessario per la consegna/ritiro del proprio figlio e comunque non oltre l'ingresso della scuola.

Uscita dei bambini

L'uscita dei bambini si svolge dalle ore 11:50 alle ore 12:00 per coloro che non usufruiscono della mensa scolastica e dalle 15:30 alle 16:00 per tutti gli altri.

I bambini saranno consegnati alle persone appositamente nominate e autorizzate dalla famiglia, indicate all'inizio di ogni anno scolastico su modulo prestampato.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'insegnante.

Refezione / preparazione degli alunni

Il momento della refezione e la preparazione degli alunni a tale momento della giornata hanno una significativa valenza educativa. Come ribadito anche da recenti sentenze (n. 9906/2010 Corte di Cassazione) gli alunni non possono essere lasciati da soli neanche in bagno, essi richiedono una vigilanza completa con la conseguente cooperazione dei collaboratori scolastici.

Il momento della refezione avviene sotto la sorveglianza delle docenti di sezione con il collaboratore scolastico.

"Minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza dei minori bisognosi di soccorso, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente di sezione eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, dal collaboratore scolastico.

Uscite nel giardino della scuola

In giardino le insegnanti si dispongono in modo da poter avere una visuale completa dell'intero spazio gioco. In giardino le insegnanti sono corresponsabili della vigilanza, se qualcuno deve assentarsi informa le colleghe. I bambini in giardino sono tenuti a rispettare le regole concordate in sezione con le insegnanti e i compagni.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° Grado

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- 1.durante lo svolgimento delle attività didattiche
- 2.dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
- 3.durante i cambi di turno tra i docenti
- 4.durante l'intervallo/ricreazione
- 5.durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni
- 6.nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa
- 7.in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"
- 8.durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, **prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. **A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.**

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti ed intercorrente tra la fine della 2^a ora e l'inizio della 3^a ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2^a ora) e sulla base del piano della sorveglianza alla ricreazione elaborato all'inizio di ogni anno scolastico, permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio. **I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno,**

oltre il corridoio di competenza, anche i bagni (in particolare dei maschi).

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, **gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca**, e ad affidare l’alunno minore al genitore o ad un adulto da esso delegato o a verificare che gli stessi salgano sul pulmino.

6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 2006/09 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).

L’alunno che non si avvale del servizio di mensa deve essere affidato dall’insegnante al genitore o all’adulto delegato che lo preleverà all’interno dell’edificio.

Il **rientro a scuola** dovrà avvenire **soltanto dopo il tempo del pranzo indicato nell’orario scolastico della scuola** (ogni deroga dovrà essere autorizzata)

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – **un accompagnatore fino a due alunni disabili.**

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

9- SOSTITUZIONI DEI COLLEGGI ASSENTI - PIANIFICAZIONE DELLA VIGILANZA

In caso di assenza di un docente di classe, qualora non risulti possibile garantire in altro modo la vigilanza (assenza del docente di sostegno, mancanza di disponibilità ad effettuare la sostituzione), si rende necessario:

- suddividere ogni gruppo classe in piccoli gruppi (da 2 a 4 alunni), che dovranno essere individuati dai coordinatori di classe;

- accogliere ciascun gruppo nelle altre classi; nel caso l'assenza sia in un'ora diversa dalla prima, sarà l'insegnante che esce dalla classe a controllare l'ordinato svolgimento del trasferimento degli alunni. I docenti presenti nella classe di accoglienza in base all'orario giornaliero saranno incaricati della vigilanza di ciascun gruppo; di tale presenza andrà presa nota nel registro di classe.

Ogni coordinatore di classe individuerà i nominativi degli alunni di ciascun gruppo e li trascriverà nelle tabelle appositamente predisposte, da restituire in Segreteria, per la successiva formalizzazione del piano di vigilanza, che andrà conservato nel registro di ciascuna classe.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Maria Landini